

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE "LE VIE DEI CANTI" ODV

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 8.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati della Associazione "LE VIE DEI CANTI" ODV.

Sono presenti Mazzelli Mara, Proietti Nello, Nardo Vincenzo, Mattioli Giovan Battista, Valloncelli Alessandro.

Viene chiamata a presiedere la riunione la Sig.ra Mazzelli Mara, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione *in prorogatio*, ed il Sig. Mattioli Giovan Battista quale Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di associati sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie (cinque presenti su otto registrati), dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

La presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, e s.m.i.)

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea sig.ra Mazzelli Mara la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117)

La Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva, così come modificato, il nuovo Statuto sociale, composto di trentuno articoli, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: "Le Vie dei Canti" ODV

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria al n.ro 396 con provvedimento del 26/5/1999, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 08.50, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno della Assemblée Straordinaria e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

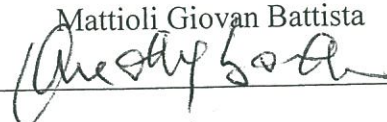
Presidente

Mazzelli Mara

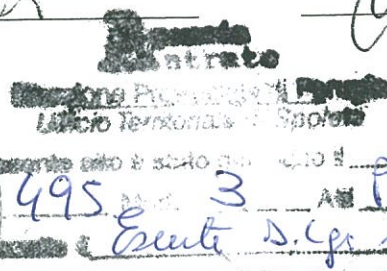
Segretario

Mattioli Giovan Battista









21 LUG, 2021



Agenzia
Direzio...
Ufficio...
COPIA DEL...
Spoleto 21 LUG 2021

ASSOCIAZIONE "LE VIE DEI CANTI" ODV STATUTO

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Art. 1. Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni - Codice del Terzo Settore (CTS) - l'Associazione denominata "Le Vie Dei Canti" ODV.

L'Associazione, quale Organizzazione di Volontariato (ODV), iscritta, con determina dirigenziale n.3786 del 26/05/1999, al n.396 dell'apposito Registro della Regione Umbria, transiterà nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Sezione "Organizzazioni di Volontariato" secondo le modalità previste dall'articolo 31 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n.106, del 15/9/2020.

Art. 2. Sede legale

L'Associazione ha sede legale a Spoleto (PG), Via Bandini 17, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli associati, sedi secondarie amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3. Assenza scopo di lucro e divieto distribuzione degli utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. Finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- tutelare i diritti dell'utente psichiatrico affinché vengano garantite risposte, sia terapeutiche sia assistenziali, adeguate alla richiesta, nel rispetto dei bisogni soggettivi di ogni utente;
- promuovere l'attivazione di risorse economiche, culturali, sociali, pubbliche e private, tali da valorizzare il tempo del paziente, sia quello trascorso, temporaneamente, all'interno di una struttura di accoglienza, sia quello della vita quotidiana;
- porre, da una parte, la necessità di ampliare e valorizzare le attuali strutture territoriali e, dall'altra, quella di progettare sia nuove risposte a vecchi e nuovi bisogni, sia nuove possibilità di organizzazione del tempo e dello spazio esistenziale di ogni utente;
- costituirsi come momento di attivazione propositiva, ricercando ogni possibile forma di collaborazione con strutture pubbliche o private, senza alcuna intenzione di vicariare o sostituire istituzioni o enti, ma cercando di moltiplicare gli spazi della progettualità e

Amoroso

Amoroso

stimolare la sensibilità collettiva rispetto a tali problematiche;

e) promuovere la partecipazione attiva di tutti gli associati, delle famiglie degli utenti, delle altre associazioni, dei servizi assistenziali e dei cittadini anche nell'ottica di far superare lo stigma connesso con tali problematiche.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a) del CTS: "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112" e s.m.i.

L'Associazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del CTS, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dall'apposito Decreto Ministeriale. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui sopra. L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Associati, volontari, lavoro retribuito

Art. 5. Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che, per loro libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento o da delibera dell'Assemblea Ordinaria. Sono vietati, in ogni caso, rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6. Lavoro retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 33 del CTS.

Art. 7. Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e, come stabilito dall'articolo 32 del CTS, non può essere inferiore al minimo di sette persone fisiche o tre ODV. Se il numero degli associati diviene inferiore, deve essere reintegrato entro un anno pena la cancellazione dal RUNTS. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro – a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato – che intendano contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:



- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
- b) accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8. Diritti-doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nell'apposito Libro degli associati di cui all'articolo 26.

Tutti gli associati, regolarmente iscritti da almeno tre mesi in tale Libro, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 9. Modalità ammissione ad associato

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, telefono e indirizzo e-mail in cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che potranno presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 10. Quota associativa

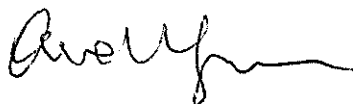
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale deve essere versata all'inizio dell'anno, entro i primi tre mesi, pena la decadenza dello *status* di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento ordinario della quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11. La perdita della qualifica di associato

Lo *status* di associato si perde per recesso, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.



La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo. Il Consiglio Direttivo rammenta tale obbligo a tutti gli associati morosi assegnando il termine di 15 giorni per provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

Gli Organi dell'Associazione

Art. 12. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

2) l'Organo di Controllo, anche se monocratico. Trattandosi di Associazione di minori dimensioni, è nominato dall'Assemblea solo nel caso in cui diventi obbligatorio per superamento dei parametri.

Ai componenti degli Organi sociali – ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13. Assemblea degli associati: competenza

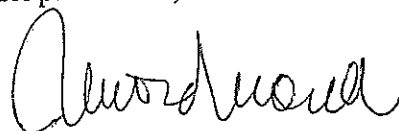
L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 27 del presente Statuto;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell'Associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento su cui la stessa sia chiamata a decidere dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la



Associazione "Le Vie Dei Canti" ODV, Spoleto, Via A. Busetti, 17 - C.F. 93011320541 - Libro Verbali Assemblea
fusione o scissione dell'Associazione;
i) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea – Ordinaria e Straordinaria – è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti, o da almeno un terzo dei Consiglieri, o dall'Organo di Controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, in forma scritta, con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax) purché possa esservi un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione; essa deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea – Ordinaria o Straordinaria – è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale, a sua volta, nomina, tra gli associati, un Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare la regolarità sia della costituzione dell'Assemblea sia delle eventuali deleghe ed, in generale, il diritto di ciascun associato ad intervenire in Assemblea. Il verbale, redatto in occasione di ciascuna Assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante ed eventualmente dagli scrutatori, nominati nel caso di votazione a scrutinio segreto.

Art. 15. Validità e partecipazione all'Assemblea degli associati

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'articolo 21 del Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare, oltre che sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati deleganti.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del CTS, è prevista anche, la possibilità di "intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".

Il Consiglio Direttivo è delegato, in caso di necessità con propria delibera, alla scelta e attivazione delle modalità più considerate più fattibili ed adeguate, da indicare specificamente, di volta in volta, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati, in prima convocazione, e con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione.

L'assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 29 e 30 del presente Statuto.

Art. 16. Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia



Associazione "Le Vie Dei Canti" ODV, Spoleto, Via A. Busetti, 17 - C.F. 93011320541 - Libro Verbali Assemblea
richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del Codice Civile.

Art. 17. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri – con un minimo di tre ed un massimo di cinque – eletti dall'Assemblea fra gli associati e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento dell'elezione, il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

Art. 18. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19. Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci, secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati, salvo il ricorso dell'interessato all'Assemblea;
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20. Convocazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio riterrà opportuno, rispettando nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche per e-mail o telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.



Art. 21. Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo – al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta – l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 22. Competenze del Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali dell'Assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, registro degli Associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

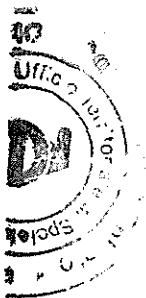
Art. 23. L'organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, trattandosi di Associazione di minori dimensioni, è nominato dall'Assemblea nel caso in cui diventi obbligatorio per superamento dei parametri obbligatori.

Nel caso di organo collegiale:

- a) si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non associate;
- b) elegge, nella sua prima riunione e nel suo seno, un Presidente che convoca e presiede le riunioni;
- c) potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 2, del CTS. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- d) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- f) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g) nell'ambito delle sue funzioni, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- h) dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore.



Patrimonio dell'Associazione

Art. 24. Il patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali, dello Stato, della Regione, del Comune e di altri Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di progetti o di specifiche e documentate attività;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) da rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti dalle norme alle ODV;
- g) dai rimborsi delle spese, da contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse, di cui all'articolo 6 del CTS, svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle ODV dalla normativa vigente;
- h) da proventi derivanti da raccolte fondi continuative od occasionali.

Art. 25. Intrasmissibilità della quota associativa

Le somme versate per la tessera associativa, le quote annuali di adesione all'Associazione e le eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto, in alcun modo, né titolo di proprietà né di partecipazione a proventi e non sono, in alcun caso, rimborsabili o trasmissibili.

Libri sociali, scritture contabili e bilanci

Art. 26. I libri sociali e il diritto di consultazione da parte dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dall'articolo 13 e seguenti del CTS, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 27. Bilancio e rendiconto annuale

Il Bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio sociale, che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio, trattandosi di Ente di minori dimensioni, come stabilito



Associazione "Le Vie Dei Canti" ODV, Spoleto, Via A. Busetti, 17 - C.F. 93011320541 - Libro Verbali Assemblea
dall'articolo 13, comma 2 del CTS, con ricavi, rendite, e altri proventi ed entrate inferiori
nell'anno a 220.000,00 euro, è redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio
deve, comunque, contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e dei lasciti
ricevuti e prevedere un inventario delle eventuali immobilizzazioni materiali, immateriali,
finanziarie.

Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese, devono depositare il bilancio presso il
RUNTS.

Art. 28. Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività
occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo
di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 29. Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio, devono essere
deliberati dall'Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i
tre quarti degli associati.

Art. 30. Devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche
non associati, determinandone gli eventuali compensi.

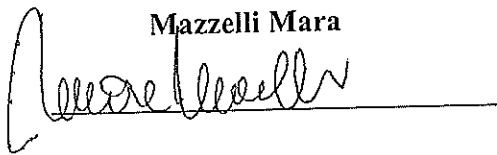
Il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo
dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo
45 del CTS.

Disposizioni finali

Art. 31. Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore.

Presidente
Mazzelli Mara



Segretario
Giovan Battista Mattioli

